

UNESCO Associated Schools



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



*Liceo Classico – Liceo Classico Europeo*  
*“Bernardino Telesio”*



Cambridge Assessment  
International Education



Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza - telefono +39.0984.71979 - C.f. 80004450781

[www.liceotelesiocosenza.edu.it](http://www.liceotelesiocosenza.edu.it) - [csc010007@istruzione.it](mailto:csc010007@istruzione.it) - [cspc010007@pec.istruzione.it](mailto:cspc010007@pec.istruzione.it)

# REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

(Delibera Consiglio di Istituto n. 5 del 2 febbraio 2021)

Il presente *Regolamento* costituisce parte integrante del vigente *Regolamento di Istituto*

## PREMESSA

La scuola, oltre ad essere luogo di formazione e realizzazione, è al tempo stesso l'ambiente in cui gli studenti si misurano con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni ed il clima scolastico influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute che possono dipendere anche da variabili soggettive, quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita e le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei, con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola. Perciò essa deve assicurare anche il raggiungimento del benessere di ciascun singolo studente e lo fa attraverso inclusione e accoglienza. Tutelare la salute e la serenità psico-fisica della persona è, infatti, condizione imprescindibile per il conseguimento di tutti gli obiettivi educativi e didattici.

Tutte le componenti scolastiche hanno il compito specifico di educare e vigilare, in sinergia con le famiglie e gli enti del territorio, affinché ciascun alunno svolga con serenità il proprio percorso di apprendimento. A tale scopo il nostro Istituto ha ritenuto necessario dettare ulteriori norme di comportamento per arginare ed eliminare tutto ciò che possa eventualmente minare il benessere degli studenti.

Rientrano nella nostra missione l'accrescimento del senso di legalità e la prevenzione della violenza in ogni sua forma, compresi il bullismo ed il cyberbullismo. Questo Regolamento, in linea con la normativa vigente e insieme al *Patto Educativo di Corresponsabilità* e al *Regolamento di Istituto*, definisce un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, per prevenire, individuare e contrastare all'interno del nostro Istituto qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e, più in generale, qualsiasi forma di violenza.

Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che le studentesse e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza per far conoscere e comprendere a tutti il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.



Per BULLISMO si intendono tutte quelle azioni sistematiche e reiterate di prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo", o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro individuo, la vittima, percepito come più debole. In base alle definizioni degli studiosi ed alla normativa vigente, uno studente è oggetto di azioni di bullismo quando è esposto ripetutamente ad azioni offensive o escludenti, messe in atto intenzionalmente da uno o più compagni. Non si fa, quindi, riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona, per umiliarla o isolarla.

Il bullismo si caratterizza, dunque, per asimmetria di potere, sistematicità, isolamento della vittima, intenzionalità, pianificazione e natura sociale del fenomeno, in quanto si manifesta frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo oppure sostenere e legittimare il suo operato.

Il bullismo può essere:

- DIRETTO, se comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima, di tipo fisico, verbale o discriminatorio (molestie, spintoni, calci, schiaffi; danneggiamenti o furti di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni; minacce, estorsioni, ricatti; discriminazioni legate ad un pregiudizio omofobico, di genere, razzista, contro i disabili, religioso etc.);
- INDIRETTO, se danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone (l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia, etc.).

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- il bullo: ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole; è spesso aggressivo, non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa; il suo comportamento è spesso rafforzato dal gruppo;

- i bulli gregari (o bulli passivi): offrono il loro sostegno e collaborano con il bullo o, anche senza intervenire direttamente, restano solo ad assistere, gratificano e si rendono così complici;
- la vittima passiva: subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, il modo di parlare, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale, qualità e caratteristiche positive che generano invidia, etc.); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima; a scuola è spesso isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici; spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade;
- la vittima provocatrice: si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e, spesso, viene trattata negativamente dall'intero gruppo;
- gli osservatori (il gruppo di coetanei): nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza, ma sono informati sui fatti e, dunque, altrettanto responsabili; tra gli osservatori può esserci qualche difensore della vittima.

È importante ricordare che il bullismo:

- non è uno scherzo: nello scherzo l'intento è divertirsi tutti insieme, sorridere, sorprendere, non ferire, umiliare e mettere in difficoltà l'altro;
- non è un conflitto: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti, ma nel rispetto dell'altro.



L'evoluzione tecnologica non è sempre un fattore di progresso, anzi, talvolta, costituisce un vero e proprio fattore criminogeno; basti pensare ai rischi derivati dall'uso delle nuove tecnologie come le frodi informatiche, il furto di identità o i danneggiamenti di informazioni, dati e programmi. Il poter agire senza esporsi in prima persona spinge a delinquere un numero sempre maggiore di soggetti, soprattutto tra i giovani, per via della dimestichezza che hanno con gli strumenti in questione. Agire dietro lo schermo di un computer, forti della probabile impunità, può spingere a delinquere soggetti che non oserebbero mai attaccare una vittima di persona. In questo quadro si inserisce il fenomeno del cosiddetto cyberbullismo.

Nella preadolescenza e nell'adolescenza si manifestano le conseguenze più negative e pericolose dell'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie, in quanto il loro utilizzo diventa autonomo e, purtroppo, spesso privo del controllo genitoriale.

L'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà, che comporta importanti cambiamenti fisici, sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone. I nostri studenti hanno spesso buone competenze tecniche ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e sulla consapevolezza dei rischi del mondo digitale. Per questo sono essenziali un intervento urgente e un piano organico di azioni che possano permettere di riconoscere, prevenire, contrastare e sanzionare anche il fenomeno del cyberbullismo con i suoi devastanti effetti.

Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”* (art.1).

Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, il cyberbullismo presenta aspetti ancor più preoccupanti, in quanto considerati “facilitatori”:

- assenza di limiti spazio-temporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo (WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, blogs, etc.);
- illusorio anonimato del molestatore: ogni comunicazione elettronica lascia pur sempre delle tracce; per la vittima, però, su alcuni siti, è difficile risalire autonomamente al proprio molestatore a causa di nickname e fake; inoltre, a fronte dell'anonimato del cyberbullo, spiacevoli cose sul conto della vittima (spesse volte descritte in modo manifesto, altre in modo solo apparentemente non riconducibile alla sua identità) possono essere inoltrate ad un ampio numero di persone, rovinando la sua web reputation;

- difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via SMS, messaggistica istantanea, mail, o in un forum online privato, ad esempio, è più difficile reperirlo e rimediare;
- distanza tra bullo e vittima: il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e, spesso, non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un *feedback* emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- indebolimento delle remore etiche: le caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere "un'altra persona" online (a guisa di un gioco di ruolo), possono indebolire le remore etiche: spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale;
- permanenza nel tempo: i contenuti offensivi condivisi *online*, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi e il loro impatto è, dunque, imprevedibile.

Rientrano nel cyberbullismo, totalmente o solo in parte, le seguenti situazioni, spesso in concomitanza con altri reati:

- flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare finalizzato a suscitare vere e proprie battaglie verbali;
- harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet etc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori con l'intenzione di danneggiare la reputazione e la rete amicale di un'altra persona; anche una singola azione può essere capace di generare, con il contributo attivo, e non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet ("reclutamento involontario"), effetti a cascata non prevedibili;
- outing estorto: registrazione di confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato dopo aver creato un clima di fiducia, poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- trickery: inganno da parte di un presunto "amico" che spinge a condividere online, apparentemente in via confidenziale, segreti o informazioni imbarazzanti sulla vittima stessa, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente, per poi condividerli, invece, con altri utenti della rete;
- impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online come gruppi whatsapp etc.;
- cyberbashing: violento attacco attraverso cui un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione; le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di diverse condivisioni online;
- doxing: diffusione via internet di dati personali e sensibili;
- sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale, che possono poi essere utilizzate per il revenge porn, ma a tutti gli effetti considerate materiale pedopornografico se riguardano minorenni;
- grooming: tecnica di manipolazione psicologica utilizzata nella rete da adescatori, spesso adulti e malintenzionati.



Di seguito la normativa di riferimento con i rispettivi link:

- artt. 3, 33 e 34 della *Costituzione italiana*;
- direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo*;
- direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*;
- direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche ...*;
- direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;
- D.P.R. 249/98 recante *Statuto delle studentesse e degli studenti e D.P.R. 235/2007*;
- nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- *Dichiarazione dei diritti in Internet* del 14 luglio 2015;

- Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- aggiornamento MIUR del gennaio 2021 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;
- artt. 494 sostituzione di persona, 580 istigazione al suicidio, 581 percosse, 582 lesioni personali, 594 ingiuria, 595 diffamazione, 600 ter e quater pedopornografia e detenzione di materiale pornografico, 610 violenza privata, 612 minaccia, 612 bis atti persecutori, 612 ter diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, 615 bis interferenze illecite nella vita privata, 615 ter accesso abusivo a sistema informatico o telematico, 629 estorsione, 635 danneggiamento, 640 truffa, 660 molestie o disturbo alle persone del Codice penale;
- artt.2043, 2047, 2048 Codice civile.

#### Responsabilità delle varie figure

Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo e del cyberbullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola;
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o per iniziali manifestazioni dei fenomeni;
3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo e del cyberbullismo, la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza, conclamate, "acute", attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta.

Il nostro Istituto ha accolto le indicazioni definendo le aree di competenza e di azione.

Nell'ambito della lotta al bullismo e cyberbullismo, il Dirigente scolastico:

- individua all'interno del personale scolastico uno o più *Referenti per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo* e un *Team per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, il *Regolamento per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo* che, in un'ottica di giustizia riparativa, preveda sanzioni e forme di supporto alle vittime;
- coinvolge, in prevenzione e contrasto, tutte le componenti della comunità scolastica;
- predisponde eventuali piani di sorveglianza attiva in funzione delle necessità della scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia le proposte del docente referente e dei docenti di classe di attivare azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il Consiglio di Istituto:

- approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia;
- partecipa al *Team per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo* nella definizione degli interventi di prevenzione.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il/i *Referente/i per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo*:

- predispone il presente Regolamento con il Dirigente Scolastico e lo condivide con tutti gli attori scolastici;
- coadiuva il Dirigente Scolastico nella redazione dei *Piani di vigilanza attiva* ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- coordina le azioni del *Team per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- propone azioni a supporto della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti di Istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con *partner* esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine etc.);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con la collaborazione di genitori e studenti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi;
- propone annualmente eventuali aggiornamenti o modifiche al presente *Regolamento*;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente in collaborazione con il Dirigente, il Team, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- comunica con la famiglia della vittima (convocazione) e la supporta nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola;
- comunica con i genitori del bullo/cyberbullo e li convoca, se necessario;
- richiede al Dirigente scolastico la convocazione straordinaria dei Consigli di classe;
- propone azioni di monitoraggio sul benessere degli alunni in generale ed in particolare delle vittime, in collaborazione con le famiglie, nonché azioni di recupero per alunni che hanno manifestato comportamenti riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- si informa su eventuali percorsi di rieducazione e di recupero in merito alle tematiche di cui sopra e avvia le procedure per le eventuali convenzioni.

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il Team per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo:

- collabora con il Dirigente Scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di Istituto e i rappresentanti degli studenti);
- insieme al referente raccoglie informazioni, dopo aver ricevuto delle segnalazioni;
- intervista e organizza colloqui con gli attori principali, singoli o di gruppo; raccoglie le diverse versioni e ricostruisce i fatti ed i punti di vista;
- supporta e protegge la vittima evitando che si senta responsabile;
- comunica con la famiglia della vittima (convocazione) e la supporta nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola;
- valuta eventuali interventi di rieducazione e recupero;
- comunica al Referente regionale, alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo dell'Istituto.

Nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo, il Collegio Docenti:

- all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone scelte didattiche ed educative per la prevenzione di tali fenomeni, in eventuale collaborazione con altre scuole in rete;
- organizza attività di formazione in particolare, rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".

Per il ruolo e le competenze dell'Animatore digitale si rimanda al *Regolamento di ePolicy* di Istituto.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, proponendo progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- programma, se necessario, percorsi di rieducazione e di recupero in merito alle tematiche di cui sopra, dopo aver consultato il Referente ed il Team;
- si informa/aggiorna sulle problematiche attinenti alla sicurezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali e di internet rispettando e facendo rispettare il *Regolamento d'Istituto*;
- garantisce che le modalità di utilizzo corretto delle TIC e di Internet siano inerenti alle attività didattiche ed educative delle classi.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i docenti e gli educatori:

- sono attenti ai comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- conoscono il contenuto del *Regolamento* e sanno cosa fare in caso di emergenza;
- propongono in classe attività didattiche finalizzate alla conoscenza del bullismo e cyberbullismo e alla diffusione di buone pratiche, consapevoli che l'istruzione ha un ruolo fondamentale tanto nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, quanto nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica momenti di riflessione sul tema del bullismo e del cyberbullismo, adeguati al livello di età degli alunni.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, il personale ATA e gli assistenti tecnici:

- svolgono un ruolo di *vigilanza attiva* nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- fanno parte di eventuali *Piani di vigilanza attiva*, anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al Dirigente Scolastico e al Team eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, i genitori:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet, del proprio cellulare, del pc etc., mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- si impegnano ad esercitare il proprio diritto/dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore a fini educativi o di protezione, anche e soprattutto in rete, nei gruppi, sulle chat e nei social, dunque nella sfera virtuale, solo in determinate circostanze, se richiesto da una effettiva necessità ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità educative per cui il potere (di vigilanza) è conferito;
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione su comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal *Patto di corresponsabilità*, soprattutto nelle situazioni più delicate;
- conoscono il codice di comportamento dello studente contenuto nel *Regolamento disciplinare d'Istituto* e nel presente;
- conoscono le sanzioni previste dal *Regolamento* nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, le studentesse e gli studenti:

- partecipano attivamente a iniziative e progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo, attribuito anche a chi, omertosamente, mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

Per il corretto comportamento degli studenti e le loro responsabilità si rimanda ai singoli articoli del presente Regolamento.

I rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali di Istituto e nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione, la solidarietà, il rispetto altrui ed una sana competizione.

## Regolamento

Art.1 - La Premessa è parte integrante del presente Regolamento e costituisce il quadro di insieme per la valutazione del comportamento degli alunni e la definizione delle azioni da intraprendere.

Art.2 - Tutti gli alunni hanno il diritto di svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti degli altri e delle differenze, nel reale e nel virtuale.

Art.3 - Ai sensi della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti i docenti, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In quanto pubblico ufficiale, l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti-reati, in danno o ad opera di minori, al Dirigente Scolastico e, insieme, alle autorità competenti.

Art.4 - Tutti gli studenti si impegnano a conoscere e rispettare il contenuto del presente regolamento e le sanzioni/i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo. Inoltre prendono atto del fatto che fino al compimento dei 14 anni, non sono responsabili penalmente delle loro azioni qualora commettano reati, ma in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi, mentre dai 14 ai 18 anni, sono direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Art.5 - È severamente vietato qualsiasi atto di bullismo e/o cyberbullismo all'interno dell'Istituto riconducibile a quanto indicato in Premessa. Se individuato, è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene severamente sanzionato, secondo quanto deciso dal Dirigente Scolastico, dal Referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo, dai consigli di classe e dai singoli docenti, dopo aver avvisato genitori ed autorità competenti. Solo per gli episodi più gravi verrà convocato il Consiglio di Istituto. Il tutto con finalità educative e di recupero.

Art.6 - Le condotte, soprattutto di cyberbullismo, poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es: messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, Dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima.

Art.7 - Per il corretto utilizzo delle TIC e l'acquisizione di filmati, immagini e registrazioni si rimanda al Regolamento di Istituto, al Regolamento Disciplina alunni e a quello della DaD/DDI, all'interno del PTOF.

Art.8 - Gli studenti si impegnano ad imparare e a rispettare la netiquette e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (per email, sms, mms, chat, social etc.).

Art.9 - Gli studenti si impegnano a contrastare l'*hatespeech* sul web, adottando i comportamenti previsti nel [Manifesto della comunicazione non ostile](#).

Art.10 - Gli studenti si impegnano a combattere razzismo e discriminazione nelle loro espressioni anche online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della [Dichiarazione dei diritti di Internet](#).

Art.11 - Gli studenti sono consapevoli delle seguenti sanzioni/provvedimenti disciplinari, ispirati al principio educativo e di natura riparatoria-risarcitoria. Esse prevedono una gradualità di applicazione in base alla

gravità dell'infrazione commessa, fino a diventare incisive per i fatti particolarmente gravi, per come di seguito indicato:

**SANZIONI DI TIPO A (decise dal singolo docente; anche cumulabili tra loro):**

- richiamo verbale e invito alla riflessione individuale, anche fuori dall'aula, alla presenza e con la guida del docente;
- richiamo verbale e invito alla riflessione individuale, alla presenza e con la guida del docente e del Dirigente scolastico;
- consegna aggiuntiva, significativa e commisurata, da svolgere in classe e/o a casa;
- sospensione temporanea dell'intervallo per dedicarsi ad attività riparatorie di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità Scolastica;
- annotazione scritta sul registro di classe e visibile ai genitori;
- nota disciplinare sul registro di classe e/o convocazione dei genitori;

**SANZIONI DI TIPO B (decise dal Consiglio di classe: docenti + genitori):**

- sospensione da visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza o in rappresentanza della scuola e attivazione di percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità Scolastica al di fuori dell'orario delle lezioni;
- sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da uno a tre giorni e attivazione di percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità Scolastica al di fuori dell'orario delle lezioni;
- sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da quattro a quindici giorni e attivazione di percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità Scolastica al di fuori dell'orario delle lezioni.

**SANZIONI DI TIPO C (adottate dal Consiglio d'Istituto):**

- sospensione, oltre i quindici giorni, e quanto previsto dal c.6 dell'art.1 del D.P.R. 235/07, solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l'incolumità delle persone, tali da richiedere l'intervento degli Organi Istituzionali di Competenza, con possibile esclusione dallo scrutinio finale o mancata ammissione agli Esami di Stato.

**Art.12 - La scuola si impegna a mettere in atto il seguente Piano di Azione:**

**Fase 1 - Segnalazione (Alunno vittima, alunni testimoni, docenti, genitori, educatori, personale ATA):**

- Segnalare o accogliere segnalazioni di presunti casi di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione.

**Fase 2 - Analisi e valutazione dei fatti (Docenti, educatori, Referente, Team, Dirigente) :**

- raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto;
- valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo;
- effettuare le dovute segnalazioni ed informare chi di dovere;
- scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.

**Fase 3 - Intervento e gestione del caso (Referente, Team, genitori degli alunni coinvolti, docenti, Dirigente, psicologo/counselor):**

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i, se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i;
- gestione del caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyberbullo;
- avvio di un processo di rieducazione e recupero.

**Fase 4 - Monitoraggio (Referente, Team, docenti, psicologo/counselor):**

- monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima;
- distribuire test anonimi sul benessere a scuola;
- provvedere ad uno sportello di supporto psicologico.

Art.13 - La scuola si impegna a promuovere e mettere in atto attività di formazione-informazione-prevenzione su bullismo e cyberbullismo.

## CONCLUSIONI

Il presente Regolamento è solo una delle azioni che il nostro Istituto mette in atto.

Siamo infatti consapevoli che, per avere successo, si debba intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa, in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. L'alleanza fra adulti e la collaborazione con i genitori sono pertanto fondamentali per contrastare tali comportamenti.